Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 febbraio 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 28 DEL 4 FEBBRAIO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 5: **S. A. Funivie Savona-San Giuseppe, in Savona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'anno 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Goria Maggiore (Varese):** Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1948. — **Comune di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1947. — **Soc. An. Coop. elettrica Arizzano-Verbania Intra:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1947. — **Comune di Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1948. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1947. — **Società per azioni Ventura, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1948. — **Comune di Serra Riccò:** Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1948. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Barzio (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1947. — **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 17 gennaio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Amministrazione della provincia di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 27 dicembre 1947. — **Società elettrica della Campania, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cartiere Burgo, S. p. A., in Verzuolo:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di concessione di decorazione al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, concernente la concessione delle medaglie e della croce al valor militare;

Vista la notificazione riportata nel bollettino ufficiale 1935 del Ministero della guerra disp. 54ª pag. 3069, con la quale Sallustri Domenico fu Vincenzo, in seguito a condanna riportata con sentenza della Corte di assise di Aquila in data 26 gennaio 1922, incorse nella perdita « di diritto » della medaglia d'argento al valor militare di cui era stato decorato con decreto luogotenenziale 29 maggio 1919;

Vista la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 1° febbraio 1946, che ammette Sallustri Domenico fu Vincenzo al beneficio della riabilitazione a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 12 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita ed il ripristino delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Sulla proposta del Ministro per la guerra;

Decreta:

Articolo unico.

E' ripristinata a datare dal 1° febbraio 1946, la concessione della medaglia d'argento al valor militare conferita a SALLUSTRI Domenico fu Vincenzo — già soldato del 13° reggimento fanteria — con decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, con la seguente motivazione:

« Volontario porta tubi esplosivi, si lanciava di corsa sul reticolato nemico e fatto brillare il tubo, rientrava alla trincea. Accortosi, però, che un suo compagno, pure porta-tubi, era rimasto ferito presso i reticolati, usciva nuovamente dalla trincea per soccorrerlo ».

Alture di Selz, 19 ottobre 1915.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1946

DE NICOLA

FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1946
Registro Guerra n. 12, foglio n. 272. — CAGNETTA

(397)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1623.

Approvazione degli Atti internazionali conclusi a Neuchâtel, tra l'Italia ed altri Stati, l'8 febbraio 1947 per la conservazione o la reintegrazione dei diritti di proprietà industriale colpiti dalla seconda guerra mondiale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti internazionali conclusi a Neuchâtel, tra l'Italia ed altri Stati, l'8 febbraio 1947:

a) Accordo per la conservazione o la reintegrazione dei diritti di proprietà industriale colpiti dalla seconda guerra mondiale;

b) Protocollo di chiusura;

c) Protocollo di chiusura addizionale.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 9 dell'Accordo di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale.

Les Plénipotentiaires soussignés des Gouvernements des pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, soucieux de remédier aux atteintes subies par les droits de propriété industrielle à la suite de la deuxième guerre mondiale, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention, de modèles d'utilité, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou modèles industriels, qui n'étaient pas expirés le 3 septembre 1939, et ceux qui ont pris naissance depuis cette date mais avant le 1er janvier 1947, seront prolongés, par chacun des pays contractants, en faveur des titulaires des droits reconnus par la dite Convention ou de leurs ayants cause, jusqu'au 31 décembre 1947.

Article 2

Un délai expirant le 30 juin 1948 sera accordé, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, aux titulaires des droits reconnus par la dite Convention, ou à leurs ayants cause, pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque pays, pour conserver les droits de propriété industrielle acquis au 3 septembre 1939 ou après cette date, ou pour obtenir ceux qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date à la suite d'une demande faite avant le 30 juin 1947.

Article 3

Le renouvellement de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce arrivées au terme de leur durée normale de protection après le 3 septembre 1939, mais avant le 30 juin 1947, aura effet rétroactif à la date d'expiration de leur durée normale, à condition d'être effectuée avant le 30 juin 1948.

Article 4

Les pays qui participent à la fois au présent Arrangement et à l'Arrangement de Madrid, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conviennent en outre de ce qui suit: le renouvellement de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce inscrites au Registre international, et dont l'un des pays contractants est le pays d'origine au sens de l'article premier de l'Arrangement de Madrid, aura effet rétroactif à la date d'expiration de leur durée normale, à condition d'être effectué avant le 30 juin 1948.

Article 5

(1) La période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 30 juin 1947 n'entrera pas en ligne de compte dans le calcul tant du délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet, pour l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce, pour l'exploitation d'un dessin ou modèle industriel, que du délai de trois ans prévu par l'alinéa (2) de l'article 6-*bis* de la Convention d'Union.

(2) En outre, il est convenu qu'aucun brevet, dessin ou modèle industriel, marque de fabrique ou de commerce, encore en vigueur le 3 septembre 1939, ne pourra être frappé de l'une quelconque des sanctions prévues par l'article 5 de la Convention d'Union avant le 30 juin 1949.

Article 6

(1) Les tiers qui, après le 3 septembre 1939 et jusqu'au 31 décembre 1946, auraient de bonne foi entrepris l'exploitation d'une invention, d'un modèle d'utilité, ou d'un dessin ou modèle industriel, pourront continuer cette exploitation aux conditions prévues par les législations intérieures.

(2) L'inventeur qui rapportera la preuve de sa création et qui aura déposé une demande de brevet entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1946, ou son ayant droit, pourra — à l'égard d'une demande de brevet déposée sous le bénéfice de l'article premier — être assimilé à l'exploitant de bonne foi, même s'il n'a pas effectivement exploité son invention, à condition de justifier que la mise en exploitation ait été empêchée par la guerre.

Article 7

Les dispositions du présent Arrangement ne comportent qu'un minimum de protection; elles n'empêchent pas de revendiquer, en faveur des titulaires de droits de propriété industrielle, l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation intérieure d'un pays contractant; elles laissent également subsister les accords et traités plus favorables et non contraires que les Gouvernements des pays contractants auraient conclus ou concluraient entre eux.

Article 8

Les dispositions du présent Arrangement ne porteront pas atteinte à l'application des dispositions des accords et traités de paix conclus ou à conclure entre des pays été en guerre l'un contre l'autre.

Article 9

(1) Le présent Arrangement, ouvert aux pays membres de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, sera ratifié le plus tôt possible. Les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci notifiées à tous les autres. Le présent Arrangement entrera en vigueur sans délai entre les pays qui l'auront ratifié.

(2) Les pays qui n'auront pas signé le présent Arrangement pourront y adhérer sur demande. Les adhésions seront notifiées au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous les autres. Elles emporteront de plein droit, et sans délai, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par le présent Arrangement.

Article 10

Tout pays contractant pourra étendre le présent Arrangement, par simple notification faite au Gouvernement de la Confédération Suisse, à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou sous tutelle, ou tous autres territoires soumis à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté. Le Gouvernement de la Confédération Suisse transmettra cette notification aux autres Gouvernements.

Article 11

Le présent Arrangement sera signé en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération Suisse. Copie certifiée en sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des pays signataires et adhérents.

Fait à Neuchâtel, le 8 février 1947

Pour la Belgique:
HAMELS

Pour le Brésil:
FRANCISCO ANTONIO COELHO

Pour la Bulgarie:

Pour la Danemark:
N. J. EHRENREICH HANSEN

Pour la Finlande:
PAAVO ANT. WUORINEN

Pour la France:
MARCEL PLAISANT

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:
HAROLD L. SAUNDERS
B. G. CREWE

Pour la Grèce:
D. A. NAOUM

Pour la Hongrie:
KÓRÓS LASZLÓ
KARCZAG

Pour l'Irlande:
EDWARD A. CLEARY

Pour l'Italie:
ANTONIO PENNETTA

Pour la République Libanaise:
MIKAONI

Pour la Principauté de Liechtenstein:
HOOP

Pour le Luxembourg:
A. DE MUYSER

Pour le Maroc (Zone française):
MARCEL PLAISANT

Pour la Norvège:

Pour la Nouvelle-Zélande:
HAROLD L. SAUNDERS

Pour les Pays-Bas:
J. WOUDSTRA

Pour la Pologne:
Dr. JAKUB SAWICKI
Dr. WACLAW OLSZEWSKI

Pour le Portugal:
MANUEL JOAQUIM DOS SANTOS SILVA MACHADO
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA LIMA
JORGE VAN-ZELLER GARIN

Pour la Roumanie:
Dr. C. AKERMAN

Pour la Suède:
STAFFAN SODERBLOM

Pour la Suisse:
MORF
PLINIO BOLLA

Pour la Syrie:
S. OMARI

Pour la Tchécoslovaquie:
J. ANDRIAL

Pour la Tunisie:
MARCEL PLAISANT

Pour la Turquie:
Y KARAOSMANOGLU
SAINT RAUF SARPER

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

PROTOCOLE DE CLOTURE

Les Plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de l'Arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale, sont convenus de ce qui suit:

I

Lorsque, durant la période comprise entre le 3 septembre 1939 et le 30 juin 1947, des produits revêtus d'une marque contrefaisant ou imitant une marque enregistrée dans un pays contractant ont été importés dans ce pays, au compte du Gouvernement, pour les fins de la poursuite efficace de la guerre, ou pour maintenir des approvisionnements et des services essentiels à la vie de la communauté, ou pour soulager des souffrances et des malheurs résultant de la guerre, un tel emploi de la marque ne sera pas considéré comme une atteinte aux droits de son propriétaire.

II

Les dispositions de l'article premier se rapportent également aux demandes de brevets déposées par des ressortissants tchécoslovaques auprès du Bureau allemand des brevets, à Berlin, dans la période comprise entre le 1er août 1940 et le 4 mai 1945 inclusivement, à condition que l'invention n'ait pas été faite en Allemagne.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent Protocole.

Fait à Neuchâtel, le 8 février 1947

Pour la Belgique:
HAMELS

Pour le Brésil:
FRANCISCO ANTONIO COELHO

Pour la Bulgarie:

Pour la Danemark:

Pour la Finlande:
PAAVO ANT. WUORINEN

Pour la France:
MARCEL PLAISANT

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:
HAROLD L. SAUNDERS
B. G. CREWE

Pour la Grèce:
D. A. NAOUM

Pour la Hongrie:
KÓRÓS LASZLÓ

Pour l'Irlande:

Pour l'Italie:
ANTONIO PENNETTA

Pour la République Libanaise:
MIKAONI

Pour la Principauté de Liechtenstein:
HOOP

Pour le Luxembourg:
A. DE MUYSER

Pour le Maroc (Zone française):
MARCEL PLAISANT

Pour la Norvège:

Pour la Nouvelle-Zélande:
HAROLD L. SAUNDERS

Pour les Pays-Bas:

Pour la Pologne:
Dr. JAKUB SAWICKI
Dr. WACLAW OLSZEWSKI
Pour le Portugal:

Pour la Roumanie:
Dr. C. AKERMAN
Pour la Suède:
STAFFAN SODERBLOM
Pour la Suisse:
MORF
PLINIO BOLLA
Pour la Syrie:
S. OMARI
Pour la Tchécoslovaquie:
J. ANDRIAL
Pour la Tunisie:
MARCEL PLAISANT
Pour la Turquie:
Y. K. KARAOSMANOGLU
SAINT RAUF SARPER

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

PROTOCOLE DE CLOTURE ADDITIONNEL

Les Plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de l'Arrangement concernant la conservation ou la restauration des droits de propriété industrielle atteints par la deuxième guerre mondiale, sont convenus de ce qui suit:

Les règles énoncées au chiffre 1 du Protocole de clôture seront appliquées par analogie en ce qui concerne les brevets, pour autant que l'importation a eu lieu dans le territoire des Nations Alliées et Associées, ou d'un pays ennemi de celles-ci, au cours de la guerre.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont adopté le présent Protocole.

Fait à Neuchâtel, le 8 février 1947.

Pour la Belgique:
HAMELS
Pour le Brésil:
FRANCISCO ANTONIO COELHO
Pour la Bulgarie:

Pour la Danemark:

Pour la Finlande:
PAAVO ANT. WUORINEN
Pour la France:

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord:
HAROLD L. SAUNDERS
B. G. CREWE
Pour la Grèce:
D. A. NAOUM
Pour la Hongrie:
KÓRÓS LASZLÓ
Pour l'Irlande:

Pour l'Italie:
ANTONIO PENNETTA
Pour la République Libanaise:
MIKAONI
Pour la Principauté de Liechtenstein:
HOOP
Pour le Luxembourg:

Pour le Maroc (Zone française):

Pour la Norvège:

Pour la Nouvelle-Zélande:
HAROLD L. SAUNDERS
Pour les Pays-Bas:

Pour la Pologne:
Dr. JAKUB SAWICKI
Pour le Portugal:

Pour la Roumanie:
Dr. C. AKERMAN
Pour la Suède:

Pour la Suisse:
MORF
PLINIO BOLLA
Pour la Syrie:
S. OMARI
Pour la Tchécoslovaquie:
J. ANDRIAL
Pour la Tunisie:

Pour la Turquie:

Certifié conforme à l'original

Berne, le 21 février 1947

DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL
Le Chef du Protocol

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1948, n. 15.
Assunzione temporanea di personale per i servizi di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio, per la difesa e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1.

E' indetto un arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i seguenti posti:

1) capitani	n.	100
2) tenenti e sottotenenti	»	200
3) marescialli delle tre classi	»	600
4) brigadieri	»	700
5) vicebrigadieri	»	700
6) guardie scelte	»	2.000
7) guardie	»	16.000

Art. 2.

Gli aspiranti all'arruolamento:

debbono avere prestato servizio nelle Forze armate dello Stato nel quadro corrispondente a quello cui aspirano. I militari di truppa possono essere assunti nei posti di guardia;

debbono essere incondizionatamente idonei ai servizi di polizia e di statura non inferiore a metri 1,60;

non debbono avere superato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'età di 40 anni, se aspiranti ai posti di capitano; di anni 35, se aspiranti ai posti di tenente, sottotenente e maresciallo; di anni 30, se aspiranti ai posti di grado inferiore;

debbono essere in possesso di licenza elementare, se graduati o militari di truppa aspiranti ai posti di guardia scelta e di guardia.

Per gli ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie si prescinde dal requisito di stato libero.

Art. 3.

Il personale di cui all'art. 1 è assunto in servizio temporaneo, non contrae vincolo di ferma e può, a giudizio dell'Amministrazione, in qualsiasi momento essere esonerato dal servizio.

In caso di malattia, di ferite o lesioni, con conseguente inabilità, o di decesso per riconosciuta causa di servizio, si provvede al trattamento privilegiato di pensione a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Gli arruolati in servizio temporaneo sono sottoposti alle norme disciplinari e di servizio previste per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Ad essi è corrisposto il trattamento economico iniziale del grado nel quale sono inquadrati, comprese le indennità spettanti agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a termini e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

I prefetti, in caso di urgente necessità, hanno facoltà di disporre la requisizione in uso per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per altri quattro mesi previa autorizzazione del Ministero dell'interno, di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati, per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di polizia.

Per gli immobili in uso del Ministero della difesa, i prefetti provvedono d'intesa con le Autorità militari.

Art. 6.

Per urgenti necessità, qualora l'Amministrazione non possa provvedere tempestivamente all'acquisto, i prefetti hanno facoltà di requisire in uso o in proprietà cose mobili occorrenti all'accasermamento, all'equipaggiamento, all'armamento e al trasporto dei reparti di polizia.

La requisizione è limitata all'uso, ove si tratti di cose inconsumabili, quando esse possono essere rilasciate nel termine massimo di sei mesi.

Gli interessati hanno diritto di chiedere, nei casi di requisizione previsti dai commi precedenti, che l'Amministrazione proceda all'acquisto delle cose che formano oggetto delle requisizioni.

Art. 7.

Per ogni requisizione è corrisposta una giusta indennità che è liquidata dai prefetti secondo i criteri stabiliti nel capo VI del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741. In caso di mancata accettazione dell'indennità, si applicano le disposizioni dell'art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — EINAUDI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 1. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduta la decisione in data 1° ottobre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 mar-

zo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, a Paone Alfonso fu Nicola, livellario al comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Paone Alfonso fu Nicola, livellario al comune di Villa Literno, al foglio di mappa n. 15, particella 1, per la superficie di ettari 0.37.12 e con l'imponibile di L. 7,42;

Il sopradetto fondo confina con il fosso S. Angelo, colla proprietà Lettiero Cuomo, col fosso S. Sossio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 19 maggio 1947 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 77;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1700 (millesettecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 1, foglio n. 241

(346)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 1947.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia e composizione del Comitato di sorveglianza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 aprile 1947, n. 164, relativo alla soppressione e liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia;

D'intesa col Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Cesare Minola è nominato commissario liquidatore dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia.

Art. 2.

Il Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 aprile 1947, n. 164, è composto dei seguenti membri:

dott. Roberto Rossini, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Umberto Brugnola, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

dott. Giovanni Bagnato, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 settembre 1947

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1947
Registro n. 2, foglio n. 181.

(473)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1948.

Composizione della Commissione per la disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, sulla disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata della disciplina della distribuzione della carta, del prezzo di vendita dei giornali quotidiani e della determinazione del numero delle pagine per quotidiani e periodici è composta come segue:

prof. Gaetano Napolitano, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Alfredo Bisogno, rappresentante del Ministero delle finanze;

dott. Raffaele Galano, rappresentante del Ministero del tesoro;

dott. Roberto Polini, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

rag. Carlo Matteini, rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

dott. Ferdinando Balsamo, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Gino Suatoni, rappresentante della segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi;

avv. Giuliano Salvadori del Prato, rappresentante degli Editori giornali;

sig. Aldo Palazzi, rappresentante degli Editori giornali;

sig. Cesare Fanti, rappresentante degli Editori giornali;
dott. Ezio Benigni, rappresentante degli Editori giornali;
sig. Primo Parrini, rappresentante degli Editori giornali;
colonnello Marco Aurelio Ripamonti, rappresentante degli Editori giornali;
sig. Amerigo Terenzi, rappresentante degli Editori giornali;
sig. Girolamo Tulli, rappresentante degli Editori giornali;
dott. Armando Barbieri, rappresentante degli Editori giornali, supplente;
rag. Giuseppe Colli, rappresentante degli Editori giornali, supplente;
sig. Giuseppe Arbitrio, rappresentante degli Editori giornali, supplente;
sig. Realino Carboni, rappresentante degli Editori giornali, supplente;
dott. Leonardo Azzarita, rappresentante della Federazione nazionale stampa;
dott. Mario Pozzi, rappresentante degli Editori libri e riviste;
dott. Otello Gatti, rappresentante dei Lavoratori poligrafici;
ing. Vincenzo Amici, rappresentante dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Art. 2.

Le funzioni di segretario della predetta Commissione sono esercitate dal dott. Angelo Russo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Nella sua prima riunione la Commissione provvederà alla nomina del presidente e dei due vice presidenti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484, nel seno della Commissione medesima.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 139. — FERRARI

(472)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1947.

Costituzione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, che deferisce ad una apposita Commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti, in detta materia, dall'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, pel quale il richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiega anche effetto, in quanto applicabile, nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, sui marchi d'impresa;

Visti gli articoli 78 e 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1946, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1946, registro n. 5, foglio n. 269, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione predetta;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1946, registro n. 7, foglio n. 222, con il quale si è provveduto alla nomina di un altro componente della Commissione stessa;

Considerato che il 31 dicembre 1947 scade l'incarico affidato alla Commissione con il decreto Ministeriale 1° gennaio 1946, sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui agli articoli 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così costituita, per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1948:

Messina dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente;
Pennetta dott. Antonio, consigliere della Corte di cassazione, vice presidente;
Zappulli dott. Carlo, consigliere della Corte di cassazione, membro;
Fragali dott. Michele, consigliere della Corte di cassazione, membro;
Ghiron avv. prof. Mario, incaricato di diritto industriale presso l'Università di Roma, membro;
Pastorello dott. Leonida, ispettore generale del Ministero, direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, membro di diritto.

Art. 2.

Sono chiamati a rappresentare il direttore dell'anzidetto Ufficio centrale dei brevetti:
il dott. Paolo Marchetti, esaminatore superiore e l'ing. Renato Briganti, esaminatore superiore, per la materia di cui ai regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali e 25 agosto 1940, n. 1411, sui modelli industriali;
il dott. Marcello Roscioni, capo divisione del Ministero, per la materia di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi d'impresa;
il dott. Giorgio Ranzi, capo sezione del Ministero, reggente la 4ª divisione per la materia di cui ai regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali e 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi d'impresa.

Art. 3.

La Commissione è assistita da una Segreteria costituita come appresso:
ing. Bruno Petri, esaminatore di terza classe;
dott. Mario Gattoni-Celli, primo segretario;
dott. Pietro Serrone, primo segretario.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1947

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1948
Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 59. — BRUNO

(429)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1948.

Costituzione di un Comitato per lo studio del problema della disciplina delle iniziative industriali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, riguardante l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Ritenuta l'opportunità di istituire un Comitato per lo studio del problema concernente la disciplina delle iniziative industriali;

Vista la deliberazione della Commissione centrale per l'industria in data 16 dicembre 1947;

Decreta:

E' costituito, in seno alla Commissione centrale dell'industria, un Comitato per lo studio del problema concernente la disciplina delle iniziative industriali.

Il Comitato è composto da:

1) il direttore generale dell'Industria, del Ministero dell'industria e commercio: dott. Ernesto Santoro, con funzioni di presidente;

2) il dott. Pasquale Saraceno;

3) il prof. Vincenzo Caglioti;

4) il dott. Alessandro Molinari;

5) il commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale: professore Albino Uggè;

6) il commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale: ing. Alfredo Bastianelli;

7) il commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale: ingegnere Stefano Brun;

8) il commissario straordinario per la Sottocommissione per l'industria della Sicilia: dott. Pietro Frasca Polara;

9) due rappresentanti della Confederazione generale dell'industria italiana: ing. Marco Segrè e dottor Giuseppe Pace;

10) un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro: sig. Mario Pinna;

11) il segretario generale della Commissione centrale industria: dott. Giovanni Girardi, ispettore generale.

La Segreteria del Comitato è formata dall'ing. Teodorico Bogiankino, ispettore generale e dal dott. Giacomo Spallino, capo divisione del Ministero dell'industria e commercio.

Roma, addì 5 gennaio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(347)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

All'oggetto del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1948, pag. 189, ove è detto: « Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1° gennaio 1947-31 dicembre 1951 » devesi leggere: « Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1° gennaio 1948-31 dicembre 1951 ».

(476)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1948, n. 15, pag. 192, si precisa che l'autorizzazione all'assunzione di un mutuo di L. 7.600.000 riguarda l'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'Amministrazione provinciale di Matera per l'esercizio 1946.

(477)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classifica nella 3ª categoria delle opere idrauliche di sistemazione della sponda destra del torrente Terche nella frazione di Frollo in comune di Mel (Belluno).

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 29 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1947, al registro 22, foglio 212, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione della sponda destra del torrente Terche, nella frazione di Frollo, in comune di Mel (Belluno), dal ponte sulla strada Mel-Campo S. Pietro a quello sulla strada Mel-Nave, interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato con colore azzurro nella corografia in data 13 agosto 1942 che fa parte integrante del detto decreto.

(478)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 5 % - 1950

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% 1950, 2ª emissione, serie 20ª n. 461, di L. 25.000 di capitale nominale, intestato al Ministero dell'aeronautica Ispettorato di sanità Roma annotato di vincolo di destinazione col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 settembre 1947

p. *Il direttore generale*: CRESTINI

(4194)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a quindici posti di aggiunto di procura di 2ª classe in prova presso l'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1947, con il quale è stato bandito un concorso a quindici posti di aggiunto di procura di 2ª classe in prova presso l'Avvocatura dello Stato;

Determina:

Le prove scritte del concorso a quindici posti di aggiunto di procura di 2ª classe in prova presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 8, 9 e 10 marzo 1948 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli Esami in Roma, alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 24 gennaio 1948

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

(467)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Lucca in data 18 giugno 1947, n. 10915, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Gino Querci, vice prefetto;

Componenti:
dott. Salvatore Maiorana, medico provinciale;
prof. dott. Aldo Bolaffi, docente di clinica medica;
prof. dott. Giuliano Lucarelli, docente di patologia chirurgica;
dot. Roberto Lumini, medico, medico condotto;

Segretario:
dott. Italo Pizzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(331)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Lucca in data 18 giugno 1947, n. 10915, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Gino Querci, vice prefetto;

Componenti:
dott. Salvatore Maiorana, medico provinciale;
prof. dott. Giuseppe Sorbi, docente di ostetricia;
prof. dott. Lisandro Tronci, docente di ostetricia;
Vittoria Martinelli, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Italo Pizzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(332)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Nuoro in data 12 agosto 1947, n. 19171, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Aurelio Vacca, vice prefetto;

Componenti:
dott. Antonino Canalis, medico provinciale di Sassari;
prof. dott. Francesco Satta-Galfrè, direttore e primario reparto chirurgico dell'ospedale civile di Nuoro;
prof. dott. Serafino Manca, primario del reparto medico dell'ospedale civile di Nuoro;
dott. Raffaele Calamida, medico condotto;

Segretario:
dott. Giorgio Scarantino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(333)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Nuoro in data 12 agosto 1947, n. 19171, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Nuoro, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Aurelio Vacca, vice prefetto;

Componenti:
dott. Antonino Canalis, medico provinciale di Sassari;
prof. dott. Domenico Ferracciu, primario del reparto ostetrico dell'ospedale civile di Nuoro;
dott. Antonio Scarpa, libero docente specializzato in ostetricia;
Clotilde Di Bene, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Giorgio Scarantino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 gennaio 1948

(334) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 1° giugno 1947, n. 6128, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Carlo Speroni, vice prefetto;

Componenti:
dott. Saverio Caputo, medico provinciale;
prof. Cataldo Cassano, ordinario di patologia medica;
prof. Dino Martelli, primario chirurgo ospedale S. Chiara;
dott. Nello Pisani, medico condotto;

Segretario:
dott. Beniamino Manicheddu.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 gennaio 1948

(335) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 1° giugno 1947, n. 6128, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa, è costituita come appresso:

Presidente:
dot. Carlo Ponzano, consigliere di prefettura di 1ª classe;

Componenti:
dott. Saverio Caputo, medico provinciale;
prof. Attilio Gentili, ordinario di clinica ostetrica e direttore della scuola di ostetricia;
prof. Dino Bogi, docente in ostetricia;
Dina Dini, ostetrica condotta;

Segretario:
dott. Alfonso Monterosso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 gennaio 1948

(336) *L'Alto Commissario*: PERROTTI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione enologica sperimentale di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la deliberazione del Comitato amministrativo della Stazione enologica sperimentale di Asti in data 18 giugno 1947 contenente la proposta che il posto di direttore della Stazione stessa sia ricoperto ai sensi dell'art. 44, lett. *b*), del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e solo in via subordinata mediante concorso;

Ritenuta l'opportunità, non ricorrendo le condizioni per l'applicazione del precitato art. 44, lettera *b*), che il posto sia messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella *G*, annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione enologica sperimentale di Asti con la qualifica di *direttore straordinario*, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 46, 2° comma, del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale *Ufficio concorsi* la domanda su carta da bollo da L. 32, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti appresso indicati, dei titoli e delle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero, o che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare entro tale termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, salvo a presentare tutti i documenti prescritti, i titoli e le pubblicazioni, entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

La domanda deve contenere il cognome, nome e paternità del concorrente e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, se il candidato abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24. I candidati che rivestano la qualità di ufficiali produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni *straordinarie per merito di guerra*, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata col regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili internati o deportati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

7) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo;

9) dichiarazione in carta semplice, con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

10) esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

11) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

12) titoli e pubblicazioni.

Le pubblicazioni possono essere inviate separatamente dalle domande e dai documenti e titoli, allegandovi l'elenco di esse, in duplice esemplare, e indicando sui pacchi che le contengono il cognome e nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Devono essere presentate, possibilmente, in sei esemplari. Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via di eccezione, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione di sperimentazione agraria.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7 del precedente articolo, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco o dal comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Il candidato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente articolo; deve presentare, invece, un certificato dell'autorità dalla quale dipende, in carta da bollo da L. 24, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente articolo, un certificato del comandante del Corpo dal quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 6).

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito di fare riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 45, 3° comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 2. — MARRA

(377)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a duecentosettanta posti di conduttore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 121513/12106/2.15.3/1.3.1 del 2 ottobre 1947;

Udita la relazione n. P.A.G. 41/24/202/283456 in data 26 dicembre 1947 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a duecentosettanta posti di conduttore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 3 gennaio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1948
Registro Uff. risc. ferrovie n. 6, foglio n. 112. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso per esami e per titoli a duecentosettanta posti di conduttore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, governativa o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'Istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che, se ha compiuto il 21° anno di età, gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o di quella di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I., attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato dell'A. N.P.I. dovanno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso, può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti, ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno nella domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prodotti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione dei documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà la esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1931, n. 1312.

Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra, o per la lotta di liberazione, quando serve a chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i limiti stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione e in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di conduttore in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione o dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico e del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte po. .riormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte. le quali saranno stabilite con succesivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,60; acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 100 da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie Stato: Ufficio sanitario centrale Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissibilità o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari competenti della Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissione disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	15
Problema	»	10
Calligrafia	»	5
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative. Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesca).

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica, o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia e ai cittadini deportati in territorio nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia e i cittadini deportati in territorio nemico;

7-*bis*) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

7-*ter*) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati o vedovi, con riguardo al numero dei figli;

11) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti dall'1) al 6).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali, come già si è detto al punto 3, lettera *c*).

Anche gli agenti in servizio nelle Forrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi duecentosettanta della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I conduttori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il conduttore in prova che non accettasse di raggiungere la residenza assegnatagli o, senza motivo ritenuto giustificato dalla Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi duecentosettanta della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria fino al numero di duecentosettanta.

15. — Nell'atto in cui i conduttori in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dalla Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami verrà accordata una riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 3 gennaio 1948

La Direzione generale.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE.

1. Componimento italiano su tema dato.
2. - Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

PROVA ORALE.

Aritmetica. — Operazioni con numeri razionali; potenze di essi - Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità - Prova per nove delle quattro operazioni fondamentali Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi Frazioni ordinarie e numeri decimali — Sistema metrico decimale - Numeri complessi Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa Regola del tre semplice e del tre composto · Regola d'interesse e di sconto, di partizione semplice e composta e di miscuglio.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida Triangoli e poligoni, loro principali proprietà - Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali Problemi grafici fondamentali Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma Piramide Cilindro - Cono · Sfera Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

Storia e geografia. — Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII La Rivoluzione francese e l'Impero napoleonico nei rapporti con l'Italia - Moti e figure principali del Risorgimento italiano Le guerre per l'indipendenza e l'unità La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti Mezzi di comunicazione Itinerari di viaggio più notevoli Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico. — Ordinamento civile politico ed amministrativo dello Stato italiano.

Nozioni sulle condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato. — Disposizioni generali Del contratto di trasporto Biglietti di corsa semplice e di doppia corsa - Biglietti per viaggi di andata e ritorno Trasporti speciali - Viaggi in comitiva Biglietti per viaggi circolari ad itinerario fisso Biglietti di abbonamenti ordinari e speciali Regolamenti, avvertenze e condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni Servizi nelle carrozze a letti e nelle carrozze ristorante Prenotazione dei posti di 1ª e 2ª classe.

ALLEGATO B.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 3 gennaio 1948 per il concorso a duecentosettanta posti di conduttore in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente la domanda per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara infine inteso che nel caso di esito favorevole delle prove scritte, egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) .
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente . . . . . . (4).

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(463)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.